# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2029

# PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato PIGNI**

***Presentata il 19 novembre 1969***

## Istituzione di una zona franca nel territorio della provincia di Como

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una parte del territorio della provincia di Como, corrispondente in linea di massima alla Valsolda, è caratterizzata da una diffusa e grave depressione economica e sociale. I dati statistici relativi al reddito pro-capite ed al fenomeno migratorio parlano chiaro: tutta la zona va collocata a livello dei più bassi valori nazionali.

Ma non basta; tale situazione generale è, per di più, caratterizzata da un aspetto della vita sociale che da tempo mostra i caratteri di una vera e propria insostenibilità. Mi riferisco alle ore di sosta forzata che i frontalieri della zona debbono sopportare ad Oria ogni giorno.

Per ciò che concerne il primo aspetto, quello generale, occorre prendere atto che nulla è stato fatto da parte delle autorità competenti per frenare il degradamento della situazione economica; per cui si assiste – come d'altronde accade sul piano nazionale – ad un progressivo processo di arretramento e di depressione.

Per ciò che concerne il fenomeno dei frontalieri, occorre sottolineare che al punto in cui sono le cose nulla di serio e concreto è dato sperare relativamente alla sistemazione adeguata del valico di Oria; quello che l'amministrazione competente si accinge a fare si dimostrerà del tutto insufficiente.

Questa è la situazione, onorevoli colleghi ! Da tale situazione non si esce, ovviamente, se non con iniziative serie e provvedimenti radicali. Ebbene, io ritengo – è anche una opinione grandemente diffusa tra le popolazioni interessate – che il rimedio logico e realistico consista nella creazione di una zona franca, in modo da ridare vita e speranza a gente onesta e laboriosa.

Per ciò che concerne la normativa che ho l'onore di sottoporre alla vostra benevola attenzione, ritenendo che essa non abbisogni di una particolare illustrazione, vorrei semplicemente far presente che ricalca la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, concernente l'istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia. È ovvio che le norme da me predisposte per l'istituzione di una zona franca nella provincia di Como possano essere modificate per il meglio, pur nel rispetto degli intendimenti di fondo della presente proposta di legge che, mi auguro, vorrete esaminare benevolmente e con l'urgenza che essa merita.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il territorio della provincia di Como, corrispondente a quello dei comuni di Valsolda, Porlezza, Corrido, Valrezzo, Cavargna, San Bartolomeo, San Nazzaro, Cusino, Carlazzo, Bene Lario, Claino con Osteno, Ramponio-Verna, Pellio Intelvi, Ponna, Laino e Lanzo, è considerato, fino al 31 dicembre 1980, fuori della linea doganale e costituito in zona franca.

Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli (lotto, sali, tabacchi, cartine per sigarette, accenditori automatici, chinino e sali di chinino, eccetera), del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovrimposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo.

Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari ed a quelli della polizia sanitaria e fitopatologica e dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento della esportazione.

ART. 2.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, è consentita la immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessità, nonché delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro e ad *interim* per il bilancio, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero:

1) zucchero;

2) caffè e surrogati di caffè;

3) cacao;
4) spiriti;
5) birra;
6) oli di semi alimentari;
7) combustibili liquidi e lubrificanti;
8) filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.

ART. 3.

Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate, salvo per quanto concerne la riscossione del diritto di statistica, la quale è operata al momento in cui le merci stesse dovessero essere dalla zona franca rispedite per l'estero.

Dette merci possono però essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.

Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati.

ART. 4.

Alle industrie esistenti e che sorgeranno nella zona franca potrà essere concesso:

*a*) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

*b*) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

*c*) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle finanze il quale, nei casi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), stabilirà, di concerto con quello del commercio con l'estero, le condizioni alle quali le concessioni stesse dovranno essere subordinate.

ART. 5.

Le merci estere, ammesse nel territorio doganale all'importazione temporanea per essere lavorate, fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca, ai fini dell'esonero, quando siano riesportate, dei tributi che nella zona stessa rimangono in vigore.

Sono altresì applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Le restituzioni e gli abbuoni di imposta concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i prodotti stessi siano immessi in consumo nella zona franca, nei limiti però dei contingenti annui prestabiliti.

ART. 6.

Il Ministero delle finanze determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, designerà i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi, e delimiterà la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.

ART. 7.

Sono applicabili nella zona franca le disposizioni della legge e del regolamento doganale concernenti la repressione del contrabbbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni della presente legge.

ART. 8.

In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:

*a*) la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

*b*) il trasporto di merci estere nella zona franca, per strada non permessa allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale:

*c*) il deposito di merci estere nella zona franca, in località ed in quantità non permessa.

Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.

ART. 9.

Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno facoltà di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri ed altri registri e documenti commerciali.

ART. 10.

Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto con appositi stanziamenti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.

ART. 11.

È concesso fino al 31 dicembre 1980 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i macchinari e materiali occorrenti all'impianto nel territorio di cui al precedente articolo 1, di stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati, e all'ampliamento e trasformazione di quelli ivi esistenti.

Ai detti stabilimenti industriali è altresì concesso, per dieci anni dall'attivazione, ampliamento e trasformazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

ART. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.